numero 1/2024

costituzionalismo britannico e irlandese

ISSN 3035-1839
DOI: 10.69099/RCBI-2024-1-01-06B

Evoluzione costituzionale e transizioni politiche

Le trasformazioni della sovranità parlamentare nel Regno Unito: una lettura critica

Cristina Fasone
Professoressa Associata di Diritto Pubblico Comparato, Università LUISS Guido Carli

costituzionalismo britannico e irlandese

numero 1/2024

Le trasformazioni della sovranità parlamentare nel Regno Unito: una lettura critica**

di Cristina Fasone*

Abstract (Ita): Il contributo intende ricostruire inizialmente la genesi e la ratio del principio di sovranità parlamentare, per poi passare ad esaminare i motivi della sua crisi guardando al "Regno Unito in Europa", tanto per il modo in cui il diritto dell'Unione europea ha plasmato il sistema delle fonti e i rapporti tra i poteri nel Paese durante la partecipazione al processo di integrazione europea e in esito alla Brexit; quanto nell'ambito dell'attuazione dello Human Rights Act. Quindi si prova a riflettere criticamente sulla strumentalizzazione del principio di sovranità parlamentare alla luce degli ultimi sviluppi e, segnatamente, delle vicende legate al c.d. Rwanda Plan. L'obiettivo è quello di valutare la perdurante utilità della sovranità parlamentare oggi interrogandosi sulla sua convenienza per il Parlamento stesso.

Abstract (Eng): The article aims first to review the origins and the rationale of the principle of parliamentary sovereignty to, then, engage with the reasons for its crisis looking at the "United Kingdom in Europe", with regard to both the way EU law has shaped the domestic sources of law and the inter- institutional relationships during the UK membership of the EU and in the aftermath of Brexit; as well as in the framework of the implementation of the Human Rights Act. Finally, the contribution tries to critically assess the 'manipulation' of the principle of parliamentary sovereignty in light of the latest developments and, notably, of the procedures connected to the so-called Rwanda Plan. The objective is to evaluate what are the enduring benefits of parliamentary sovereignty today questioning its convenience for the UK Parliament itself.

Parole chiave: Sovranità parlamentare; Regno Unito e Unione europea; Rwanda Plan

Keywords: Parliamentary sovereignty; The United Kingdom and the European Union; The Rwanda Plan

Sommario: 1. Introduzione; 2. Alle origini della sovranità parlamentare; 3. L'impatto dei processi di integrazione sovranazionale e di devolution; 4. Il turning point della Brexit; 5. L'uso (ormai) strumentale della sovranità parlamentare: il caso del Rwanda Plan; 6. Conclusioni

1. Introduzione

La dottrina della sovranità parlamentare è forse l'elemento più caratteristico dell'ordinamento costituzionale britannico[1]; ciò che lo differenzia dalla gran parte delle democrazie costituzionali, dotate di Costituzioni rigide[2].

Prevedendo il primato della legge nel sistema delle fonti, ne esclude la sua sindacabilità dinanzi al giudice e consente al Parlamento una discrezione virtualmente totale sui contenuti della legge e sul suo procedimento di formazione. Al punto che, anche se la legge violasse il diritto internazionale o i principi della *common law*, comunque i giudici sarebbero vincolati ad osservarla ed applicarla[3].

Se tale dottrina trova la sua ragion d'essere nella graduale e incrementale evoluzione del sistema costituzionale britannico, è pur vero che nella sua interpretazione più pura, la sov-

** Contributo sottoposto a double blind peer review.

* Professoressa Associata di Diritto Pubblico Comparato, Università LUISS Guido Carli

[1] A.V. Dicey, *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London, Macmillan, 1959, pp. 39-40

[2] J. Goldsworthy, *The Sovereignty of Parliament. History and Philosophy*, Oxford, Oxford University Press, 1999, capp. 1 e 10.

[3] Cfr. A. Tomkins, *Written evidence on The EU Bill and Parliamentary sovereignty*, *European Scrutiny Committee, House of Commons, Tenth Report of Session 2010-11*, vol. 2, Ev 1.

ranità parlamentare non è che un retaggio del passato.
Una serie di sviluppi interni all'ordinamento del Regno Unito, ma soprattutto esterni, dal processo di integrazione europea all'attuazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), ne hanno messo in crisi l'impianto di fondo e il funzionamento[4]. Da questo punto di vista, il processo della Brexit, nonostante la retorica dominante nel governo, non ha determinato un "recupero" della sovranità parlamentare; anzi, ne ha ulteriormente aggravato la crisi, di diritto e di fatto. Le Corti, segnatamente la Corte suprema, sono state chiamate ad intervenire a supporto dell'istituzione parlamentare illegittimamente marginalizzata dall'esecutivo.
Le più recenti vicende legate al c.d. *Rwanda Plan* (e alla violazione o tendenziale disapplicazione della CEDU) confermano ancora una volta un uso deliberatamente distorto, strumentale e manipolativo della sovranità parlamentare ad opera del Governo e della sua maggioranza.
Il contributo, quindi, si propone di ricostruire la genesi e la *ratio* del principio di sovranità parlamentare, di esaminare i motivi della sua crisi guardando al "Regno Unito in Europa" per riflettere poi criticamente sulla sua strumentalizzazione alla luce degli ultimi sviluppi. L'obiettivo, pertanto, è quello di ponderare la perdurante funzionalità della sovranità parlamentare oggi interrogandosi sulla sua convenienza per il Parlamento stesso.

2. Alle origini della sovranità parlamentare

Il principio della sovranità parlamentare nel Regno Unito affonda le sue radici nella centenaria lotta tra Parlamento e Corona, almeno a partire dal XIII secolo. Fu allora, con la Magna Carta (1215), che i Baroni pretesero e, alla fine, ottennero garanzie minime sulla possibilità di subordinare alcune decisioni reali, in particolare relative alla riscossione delle tasse, al consenso dell'Assemblea in cui erano rappresentati[5]. L'attività, per quanto discontinua, di quest'ultima, che poi diventerà la Camera dei Lord, affiancata un secolo più tardi dalla Camera dei Comuni, costituì il primo argine al potere del monarca e determinò poi la graduale affermazione di procedure di *accountability* nei suoi confronti. Nei decenni successivi e con alterne fortune, passando per rivoluzioni e contro-rivoluzioni, si giungerà a garantire alla Corona il potere di governare, ma alle condizioni e con i limiti stabiliti dal Parlamento stesso; limiti fissati, tra gli altri nel *Bill of Rights* 1689 e nell'*Act of Settlement* 1701. Il processo di democratizzazione della Camera dei Comuni, passato attraverso le numerose riforme elettorali tra XIX e XX secolo[6], fornirà anche una legittimazione democratica a questo assetto.
Come notoriamente affermato da Dicey, la regola della sovranità parlamentare definisce il sistema dei rapporti tra Corti e Parlamento (oltre che tra le Corti e la Corona), stabilendo che quest'ultimo «*could make or unmake any law whatsoever, and that nobody (the courts included)*

[4] T. Prosser, *Understanding the British Constitution*, in R. Bellamy, D. Castiglione (eds.), *Constitutionalism in Transformation: European and Theoretical Perspective*, London, Blackwell Publishing, 1996, pp. 61 e 68.
[5] A. Tomkins, *op. cit.*, p. 757.
[6] P. Leyland, *The Constitution of the United Kingdom: A Contextual Analysis*, Oxford, Hart Publishing, 2021, p. 15.

could override or set aside an Act of Parliament»[7]. In altre parole, «*Parliament can do everything that is not naturally impossible*»[8]. Non è però estraneo alla concreta declinazione delle relazioni tra Parlamento e giudici il modo in cui si atteggia il potere della Corona e la circostanza che quest'ultima oggi sia vincolata alla volontà delle due Camere, in particolare dei Comuni.
Difatti, sebbene non affronti mai il tema della sovranità parlamentare direttamente, Bagehot – scrivendo nella seconda metà del XIX secolo, ma giungendo a conclusioni in larga parte valide ancora oggi – aiuta a chiarire la ragione della centralità del Parlamento nell'assetto costituzionale del Regno Unito, sia rispetto all'evoluzione della Monarchia che, indirettamente, rispetto al ruolo delle corti.
Per Bagehot, non solo la famosa formula del "*King in Parliament*" conciliava e bilanciava perfettamente le due anime della Costituzione inglese, quella "nobile" (*dignified*), espressa dalla Corona e dalla Camera dei Lord, e quella operativa (*efficient*), incarnata dalla Camera dei Comuni. La "fusione" tra Parlamento e Governo, esaltata dall'idea che il *Cabinet* è un «*committee of the legislative body selected to be the executive body*»[9] – e che, pertanto, si sia chiaramente passati da un sistema dualista ad uno monista[10] –, evidenzia il tentativo di Bagehot di fornire una lettura realistica delle dinamiche costituzionali britanniche del tempo.
Se la costituzione inglese attribuiva, formalmente, alla Corona l'autorità suprema sugli altri poteri, *«(…) he also knew that the locus of political power was the House of Commons, not Windsor Castle: no government could survive in office without the support of the House of Commons, and the second that such support was withdrawn was the second that the government would fall*»[11]. Non è un caso che, contrariamente a diversi commentatori di allora e di oggi, Bagehot non considerasse la funzione legislativa come la funzione più importante del Parlamento, mentre collocava in questa posizione la funzione "elettiva" del Primo Ministro[12].
Persino il celebre *Bonham's Case*, infatti, non ha rappresentato un "attentato" alla sovranità parlamentare. Se la affermazione di sir Edward Coke secondo cui «*for when an act of Parliament is against common right and reason, or repugnant, or impossible to be performed, the common law will control it, and adjudge such an Act to be void*»[13] era stata ritenuta da alcuni commentatori idonea a porre le condizioni per la nascita di un controllo di costituzionalità sulle leggi, è poi mancato lo sviluppo del *judicial review* sugli atti del Parlamento che utilizzasse la *common law* quale parametro.
Significativamente, la Costituzione britannica, piuttosto che conferire alle Corti il potere di controllare il sovrano e di chiamarlo dinanzi ad esse a rispondere della propria condott-

[7] A.V. Dicey, *op. cit.*, p. 3; A. Tomkins, *op. cit.*, p. 746.
[8] W. Blackstone, *Commentaries on the Laws of England*, Oxford, Oxford University Press, vol. 1, 1765, p. 326.
[9] W. Bagehot, *The English Constitution*, Oxford, Oxford University Press, 2009, p. 9.
[10] Sebbene il sistema resti dualista con riguardo al rapporto tra Parlamento e Corona.
[11] A. Tomkins, *op. cit.*, p. 755.
[12] Secondo W. Bagehot, *op. cit.*, p. 94, «*Its first and 'main' function was to be the "electoral chamber ... the assembly which chooses our president*».
[13] Court of Common Pleas, *Thomas Bonham v College of Physicians*,8 Co. Rep. 107, 1610, Coke CJ opinion.

a, ha attribuito principalmente al Parlamento – alle cui attività formalmente il Monarca partecipa – una simile responsabilità[14].

A tal proposito, si è detto che: «*England has a royal government for one reason and for one reason alone: namely, that Parliament has decreed it. Government continues to be carried out in the Crown's name (this is true even today), but it is Parliament that sets out the limits to the Crown's power (and not the courts), and it is to Parliament that those exercising the powers of the Crown (that is to say, Ministers) are constitutionally accountable for their actions*».[15]

Dalla regola della sovranità parlamentare discendono una serie di importanti conseguenze di ordine costituzionale, a seconda della lettura, più o meno intransigente, che si dà di questo principio. Ad esempio, dal *Bill of Rights 1689* sarebbe possibile desumere la supremazia del Parlamento (nella formula composita che si è evidenziata con i Comuni, i *Lords* e la Corona) nella produzione del diritto, al punto che non vi sarebbero vincoli per esso all'approvazione e all'abrogazione di qualsiasi legge in vigore. Il Parlamento in funzione non può obbligare il Parlamento futuro, che resta libero di "disfare" quanto fatto dal suo predecessore, esplicitamente o implicitamente[16].

In secondo luogo, è ormai accettato dalle corti britanniche che la legge del Parlamento prevalga rispetto alla *common law* in caso di antinomie[17]. Ugualmente, nulla osta a che il Parlamento decida di accrescere la forza passiva di una legge richiedendo che la sua abrogazione intervenga soltanto con una maggioranza più ampia di quella semplice; una decisione che i giudici non potrebbero far altro che accettare, considerata la loro subordinazione al Parlamento nel determinare se una legge sia o meno contraria a "Costituzione". Da questa visione della sovranità parlamentare deriva che, sebbene i giudici abbiano senz'altro un margine di discrezione nell'interpretazione delle leggi, è comunque il Parlamento ad avere l'ultima parola nella determinazione del loro contenuto.

Tuttavia, il principio di sovranità parlamentare produce effetti anche in merito al procedimento legislativo e, più in generale, in relazione a tutte le procedure che hanno luogo all'interno del Parlamento. L'art. 9 del *Bill of Rights* fa propria la dottrina dell'autodichia considerando il Parlamento giudice "in causa propria". Non vi è infatti alcuna autorità (giudiziaria o politica), al di fuori del Parlamento, che possa sindacare la correttezza delle procedure parlamentari, incluse quelle di formazione delle leggi, che dunque non possono essere impugnate dinanzi alle corti per vizio *in procedendo*[18].

Tuttavia, una buona parte della dottrina ritiene che questa lettura "integralista" della sovranità parlamentare sia ad oggi alquanto datata, per via di una serie di fattori endogeni ed esogeni che si richiameranno nel prossimo paragrafo. In altri termini, una concezione assoluta della sovranità parlamentare non è più valida.

---

[14] A. Tomkins, *op. cit.*, p. 757.
[15] Ivi, p. 758.
[16] P. Leyland, *op. cit.*, pp. 50 ss.
[17] *Ibidem*.
[18] Appellate committee of the House of Lords, *British Railways Board v Pickin*, 1974, 1 All ER 609.

Diverse sono le conferme in tal senso. Di tanto in tanto, le Corti hanno ritenuto che la loro giurisdizione si estendesse anche al controllo sulla validità delle leggi del Parlamento. Per esempio in *Jackson v. Attorney General*, l'*appellate committee* della Camera dei Lords, all'unanimità, si è considerata competente a sindacare la validità dell'*Hunting Act 2004* pur non avendo il potere di annullare la legge eventualmente[19].

Non manca poi chi sostiene autorevolmente che la sovranità del Parlamento non è che la conseguenza della deliberata scelta dei giudici di accettarla come dato di fatto secondo la *common law*[20]. La sovranità parlamentare, quindi, «*is itself a creature of the common law and whose detailed content and limits are therefore of judicial making. Parliament is sovereign because the judges acknowledge its legal and political supremacy*»[21].

Ne consegue che una legge del Parlamento che violi i principi di *common law*, esempio perché la sua procedura di approvazione o i suoi contenuti sono chiaramente anti-democratici, per reazione possa essere ritenuta invalida dalle Corti. Il caso *Jackson*, poc'anzi richiamato e almeno per la posizione convintamente espressa da alcuni *Law Lords* depone proprio nel senso di consentire a determinate condizioni la possibilità di impugnare le leggi dinanzi alle corti[22].

3. L'impatto dei processi di integrazione sovranazionale e di *devolution*

La partecipazione al processo di integrazione europea e l'incorporazione della CEDU nel diritto interno, da un lato, e i processi di *devolution*, dall'altro, hanno ulteriormente affievolito la "presa" del principio di sovranità parlamentare nel Paese. Se, alla fine del diciannovesimo secolo, Dicey argomentava convintamente che le leggi del Parlamento si collocano al vertice della gerarchia delle fonti, senza possibilità di ordinarle tra loro gerarchicamente, ma solo alla luce del criterio cronologico, questa ricostruzione non ha tenuto alla prova dei fatti. Come riconosciuto dalla giurisprudenza, alcune leggi presentano una forza attiva e passiva maggiore: «*We should recognise a hierarchy of Acts of Parliament: as it were 'ordinary' statutes and 'constitutional' statutes*»[23].

A tal riguardo, John Laws – prima *Law Lord* e poi giudice della Corte suprema – ha chiarito che le leggi di tono costituzionale sono sia quelle in grado di condizionare i rapporti tra la pubblica autorità e i cittadini in modo generale e sistematico, sia quelle che ampliano o, viceversa, comprimono il margine di protezione dei diritti fondamentali. A suo parere, al contrario delle leggi ordinarie, quelle costituzionali non potrebbero essere oggetto di abrogazione implicita, proprio a garanzia della specifica materia oggetto di disciplina[24].

---

[19] Appellate committee of the House of Lords, *Jackson and others (Appellants) v. Her Majesty's Attorney General (Respondent)*, 2005, UKHL 56.
[20] W. Wade, *Sovereignty: revolution or evolution?*, in *Law Quarterly Review*, vol. 112, 1996, p. 568
[21] T. Allan, *Parliamentary sovereignty: law, politics, and revolution*, in *Law Quarterly Review*, vol. 113, 1997, p. 445.
[22] P. Leyland, *op. cit.*, pp. 51-59.
[23] Appellate committee of the House of Lords, *Thoburn v Sunderland City Council*, 2002, 4 All ER 156.
[24] Cfr. quanto affermato da John Laws in *Thoburn v Sunderland City Council*, cit., par. 62 e J. Laws, *The Constitutional Balance*, Oxford, Hart Publishing, 2020, cap. 8.

L'adesione alla Comunità europea, prima, nel 1973, e l'adozione di un *Bill of Rights* riveduto e aggiornato con lo *Human Rights Act 1998* per dare attuazione alla CEDU, poi, hanno messo il principio di sovranità parlamentare notevolmente sotto pressione, determinando nuove dinamiche costituzionali[25].

L'entrata in vigore dell'*European Communities Act 1972* e delle leggi di autorizzazione alla ratifica dei successivi Trattati europei di riforma ha sostanzialmente determinato l'impossibilità per il Parlamento di Westminster di legiferare nelle materie conferite alla Comunità europea (poi, dal 2009, Unione europea), in particolare in quelle oggetto di competenza esclusiva e concorrente, fatte salve le deroghe all'integrazione ottenute dal Regno Unito (per esempio sulla partecipazione all'area Schengen e sull'adesione all'Unione economica e monetaria)[26].

La combinazione tra principio del primato ed effetto diretto (ove ravvisabile), con la conseguenza della disapplicazione imposta alle norme nazionali incompatibili con il diritto europeo, ha aperto la strada ad un profluvio di ricorsi dinanzi ai giudici del Regno Unito (proprio come avvenuto in altri Stati membri). Le norme europee, infatti, sono idonee a conferire direttamente diritti in capo alle persone fisiche e giuridiche; diritti per la tutela dei quali si può agire direttamente dinanzi alle corti nazionali in nome del diritto europeo e della consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia[27]. Esemplificativa di queste nuove dinamiche e delle modalità (imposte) di risoluzione del conflitto tra norme europee e britanniche è la famosa "saga" *Factortame*[28]. Non solo il diritto europeo, in caso di contrasto, conduce alla disapplicazione delle leggi nazionali, ma in esito a queste decisioni si sancisce una deroga alla dottrina dell'*implied repeal*: il Parlamento non è in grado di "riappropriarsi" di materie attribuite alle istituzioni europee semplicemente approvando nuove leggi ordinarie, ma deve approvare modifiche all'*European Communities Act 1972* e, in caso, alle leggi con cui si dà esecuzione ai Trattati di riforma, quali leggi costituzionali, per quanto approvate con un procedimento ordinario.

In realtà, l'*European Union Act 2011* (poi abrogato dall'*European Union (Withdrawal) Act 2018* e sostanzialmente rimasto inutilizzato sino ad allora) aveva previsto l'adozione di leggi "rinforzate", oggetto di un procedimento aggravato anche dalla celebrazione di referend-

[25] A. Tomkins, *op. cit.*, p. 746.
[26] Salvo incorrere in procedure di infrazione che possono concludersi, con sentenza della Corte di giustizia europea, con l'imposizione di una sanzione pecuniaria (artt. 258-259 TFUE).
[27] Dalla sentenza *Simmenthal* in poi: cfr. Corte di giustizia europea, causa 106/77, *Amministrazione delle Finanze dello Stato v Simmenthal SpA*, 9 marzo 1978.
[28] Cfr. Appellate committee of the House of Lords, *R (Factortame Ltd) v Sec. of State for Transport*, 1990, UKHL 7; 1999, UKHL 44; 2000, EWHC 179, per la parte delle corti britanniche, intervallate da vari rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia. Cfr. J. Drexl, *Was Sir Francis Drake a Dutchman? – British Supremacy of Parliament after Factortame*, in *Am. J. Comp. L.*, vol. 41, 1993, pp. 551 ss.; P. Eleftheriadis, *Parliamentary Sovereignty and the Constitution*, in *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, vol. 22, 2009, p. 267.

um in ipotesi specifiche collegate alla partecipazione britannica all'Unione europea, tra cui proprio in caso di modifica del TUE e del TFUE[29].

Ugualmente dirompente sulla sovranità parlamentare, per altri profili, è stata l'adozione dello *Human Rights Act 1998* che ha indotto una rivisitazione dei rapporti tra Parlamento e Corti. Sebbene non si possa parlare di introduzione di un controllo di costituzionalità sulle leggi, lo *Human Rights Act* comunque rende pervasivo e sistematico dinanzi alle Corti un controllo di convenzionalità per il rispetto dei diritti della CEDU[30]. Le Corti non possono dichiarare invalido un atto del Parlamento, ma la dichiarazione di incompatibilità (*declaration of incompatibility*) che i giudici possono emettere previo accertamento di un conflitto tra la legislazione britannica e la CEDU in base all'art. 4 dello *Human Rights Act* ha un valore non trascurabile, se si pensa che a tali dichiarazioni è quasi sistematicamente seguita una riforma della legge contestata[31]. Evidentemente, il Parlamento, seppure solo politicamente, si percepisce come vincolato al disposto delle Corti in caso di violazione accertata della CEDU. Bisogna peraltro considerare che, se la violazione della CEDU dovesse persistere senza che il Parlamento adegui la legislazione, la sovranità parlamentare sarebbe comunque, per così dire, "scavalcata" da una sentenza di condanna del Regno Unito da parte della Corte EDU. A volte, le sentenze di condanna sono state ripetute o persino sentenze "pilota" e alla fine il Parlamento è stato costretto, seppur con grande ritardo, a conformarsi alla volontà di Strasburgo.

In qualche occasione, l'inerzia del Parlamento ha finito per ritorcersi contro il Parlamento medesimo, ad esempio nel caso controverso della privazione generalizzata del diritto di voto per i detenuti, sanzionata con sentenza "pilota" nel 2005[32]. A seguito dell'intervento del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, solo nel 2018 si è rimediato alla violazione dell'art. 3, Protocollo n. 1 della CEDU, modificando la sezione 3 del *Representation of the People Act 1983*; soprattutto, però, vista l'insufficienza di questo intervento legislativo e la lunga inerzia mostrata dal legislatore si è agito alla fine mediante procedure amministrative che consentono ai detenuti, entro certi limiti, di beneficiare di un particolare permesso per poter votare, aggirando in qualche modo la rigidità della legge[33]. Significativamente, nel 2020, il Parlamento scozzese ha adottato una disciplina più garantista verso i detenuti di quella nazionale per il Parlamento di Westminster per le elezioni regionali e locali[34].

---

[29] House of Commons European Scrutiny Committee, *The EU Bill and Parliamentary sovereignty*, *Tenth Report of Session 2010-11*, vol. 2 e P. Craig, *The European Union Act: Locks, Limits and Legality*, in *Common Market Law Review*, vol. 48, 2011, pp. 1881-1910.

[30] Cfr. F. Nania, *Le garanzie dei diritti fondamentali e le trasformazioni costituzionali nel Regno Unito. Corti e Parlamento tra c*ommon law *e* Human Rights Act, Roma, Sapienza Università editrice, 2023, pp. 67 ss.

[31] J. King, *Parliament's Role following Declarations of Incompatibility under the Human Rights Act*, in H. Hooper, M. Hunt, P. Yowell (eds.), *Parliaments and Human Rights*, Oxford, Hart Publishing, 2015, pp. 165-192.

[32] Corte EDU, *Hirst v United Kingdom (No 2)*, 2005, ECHR 681. Il Parlamento scozzese, per esempio, ha adottato una disciplina ancora più garantista nel 2020.

[33] N. Johnston, *Prisoners' voting rights*, House of Commons Library, Research Briefing, 9 agosto 2023, p. 6

[34] *Ibidem*, p. 4.

E proprio il processo di *devolution*, avviato sempre nel 1998, ha rappresentato un'ulteriore sfida alla tenuta del principio di sovranità parlamentare[35], che pertanto è messo a dura prova sia dalle dinamiche sovranazionali che dai processi di decentramento e regionalizzazione all'interno del Paese[36]. Formalmente, la *devolution* della Scozia, del Galles e dell'Irlanda del Nord è costruita precisamente per salvaguardare questo principio, visto che resta sempre nella disponibilità di Westminster la revoca dei poteri legislativi, fiscali e amministrativi devoluti, così come la facoltà di legiferare in questi ambiti[37], e del Governo centrale l'eventuale imposizione della c.d. *direct rule*, come è avvenuto sistematicamente nell'Irlanda del Nord[38]. Inoltre le Assemblee devolute non posso legiferare sulle *reserved matters* e il ricorso alle *devolution issues* dinanzi alla Corte suprema è asimmetrico, esperibile solo da parte delle autorità nazionali nei confronti della legislazione prodotta da queste Assemblee[39].

Allo stesso tempo, però, la c.d. *Sewel convention*, secondo cui il Parlamento di Westminster normalmente non legifera sulle materie devolute senza il consenso delle istituzioni regionali competenti, agisce in qualche misura come auto-limite per il Parlamento; un limite ora codificato nello *Scotland Act* e nel *Wales Act* dopo le ultime modifiche. Anche prima della sua codificazione, comunque, sin dal 1999 la convenzione è stata tradizionalmente rispettata.

Non sono mancati, poi, negli ultimi anni segni di una crescente tensione tra il Parlamento di Londra e le Assemblee devolute, anche per via della Brexit[40]; segno di una graduale delegittimazione e di una scarsa accettazione del principio di sovranità parlamentare. Anche a seguito della sentenza *Miller I* che, tra le varie cose, ha sancito l'incompetenza delle regioni devolute a bloccare il processo per la notifica del recesso dall'UE[41], l'*European Union (Withdrawal) Act 2018* è stato approvato dal Parlamento di Westminster nonostante il consenso sull'atto – ai sensi della *Sewel convention* – sia stato espressamente negato dal Parlamento scozzese, la cui maggioranza si opponeva alle modifiche previste alle competenze devolute. Inoltre, l'approvazione dell'*European Union (Withdrawal Agreement) Act 2020* da parte del Parlamento britannico rappresenta il primo caso di diniego di consenso da parte di tutte le Assemblee devolute ad un atto del Parlamento. In altri termini, la sovranità parlamentare resta formalmente ascritta a Westminster, ma nella sostanza è contesa e non più

[35] A. Torre, *Devolution e trasformazioni parlamentari*, in C. Decaro (a cura di), *Parlamenti e devolution in Gran Bretagna*, Roma, Luiss University Press, 2005, pp. 23 ss.
[36] L. Webley, E. H. Samuels, *Devolution and Parliamentary Supremacy*, in L. Webley, E.H. Samuels (eds.), *Complete Public Law: Text, Cases, and Materials*, Oxford, Oxford University Press, 2021, pp. 295 ss.
[37] Cfr., ad esempio, la *section* 28, parr. 7-8 dello *Scotland Act*.
[38] D. Torrance, *Northern Ireland: Direct rule*, in *House of Commons Library, Research Briefing*, 22 marzo 2022 e O. Doyle, *Leaving the Union: Constitutionalising Secession Rights in the United Kingdom*, in C. Fasone, C. Martinelli (a cura di), *A multilevel constitutional perspective on Brexit: From local to global*, Torino, Giappichelli, 2023, pp. 98-99.
[39] T. Groppi, *Conflitti devolutivi: nuovi percorsi per il* judicial review, in A. Torre e L. Volpe (a cura di), *La Costituzione Britannica*, Torino, Giappichelli, vol. 1, 2005, pp. 451 ss.
[40] Cfr., ampiamente, G. Caravale, A Family of Nations. *Asimmetrie territoriali nel Regno Unito tra* devolution *e Brexit*, Napoli, Jovene, 2017, spec. pp. 98-100.
[41] UK Supreme Court, *R (on the application of Miller and another) (Respondents) v Secretary of State for Exiting the European Union (Appellant) (Miller I)*, 2017, UKSC 5.

acriticamente tollerata dai territori. Forse, il segno più evidente di questa "ribellione" si è avuto, nel 2022, con la pubblicazione dello *Scottish Independence Referendum Bill* per l'avvio, su base unilaterale, di un processo che avrebbe condotto ad un (nuovo) *referendum* sulla secessione della Scozia stante l'opposizione del Governo di Londra a trovare una soluzione concordata come nel 2012[42]. Oggetto di una *devolution issue,* la proposta di legge è stata considerata illegittima dalla Corte suprema essendo il Parlamento scozzese incompetente a legiferare su una simile materia[43]. É evidente che l'autorità di Londra sia in declino nelle aree devolute, fino a cercare un punto di rottura rispetto al principio di integrità territoriale[44], che nella sovranità parlamentare finora aveva trovato un solido ancoraggio.

4. Il *turning point* della Brexit

Come è stato efficacemente sostenuto, la Brexit rappresenta un paradosso per la sovranità parlamentare[45]. Il recesso del Regno Unito dall'Unione, infatti, è stato reclamato dai suoi *supporters* proprio per riconsegnare a Westminster una sovranità piena – dal 1973 in poi relativizzata, appunto, per effetto del primato e dell'effetto diretto del diritto europeo e dell'indisponibilità, in via di principio, a procedere con l'abrogazione implicita della legislazione di attuazione delle norme UE oltre che, ovviamente, con le deroghe ad esse. L'avvio e il completamento della Brexit (anche se, sul piano giuridico il seguito del recesso dall'Unione è ancora un "cantiere aperto"), però, hanno mostrato che il Parlamento britannico è stato una vittima di questo processo[46]. Possibilmente, ha perso più poteri di quanti ne aveva quando il Regno Unito era uno Stato membro dell'Unione e il principio di sovranità parlamentare è stato a più riprese sotto attacco[47].

A parere di chi scrive, ciò non è avvenuto tanto per "colpa" del *referendum* sulla Brexit[48]. Nel quadro della cornice legislativa generale per i *referendum* nazionali[49], era stato proprio il Parlamento di Westminster a regolare, seppur in modo abbastanza sommario, il *referendum* sul recesso[50]. Né la circostanza per cui l'*European Union Referendum Act 2015* mancava di

[42] Cfr. l'*Agreement between the United Kingdom Government and the Scottish Government on a referendum on independence for Scotland*, Edinburgh, 15 October 2012.
[43] UK Supreme Court, *Reference by the Lord Advocate of devolution issues under paragraph 34 of Schedule 6 to the Scotland Act 1998*, 2022, UKSC 31, su cui si veda P. Martino, *La* comfort zone *della Corte suprema del Regno Unito nel giudizio di* reference *sul secondo referendum indipendentista scozzese*, in *Rivista di Diritti comparati*, n. 2, 2023, pp. 92 ss.
[44] Cfr., per tutti, A. Torre (a cura di), *Il Regno è ancora Unito? Saggi e commenti sul referendum scozzese del 18 settembre 2014*, Santarcangelo di Romagna, Franco Angeli, 2016.
[45] Cfr. D. Chalmers, *Gina Miller and the last Gasp of Parliamentary Sovereignty? – Editorial*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, vol. 24, 2017, pp. 3-5.
[46] Si veda F. Rosa, *Il parlamentarismo britannico dopo Brexit*, in *DPCE*, n. 3, 2021, pp. 777-788.
[47] Cfr., efficacemente, A. Torre, *Il fantasma della sovranità parlamentare nel Regno Unito*, in *DPCE*, fasc. spec., 2019, pp. 745-768.
[48] Cfr. l'accurata ricostruzione di C. Martinelli, *La Brexit e la Costituzione britannica. Come e perché il Regno Unito è uscito dall'Unione Europea*, Torino, Giappichelli, 2023, pp. 65-110 sulle infauste origini di quel referendum e della "scommessa" di David Cameron.
[49] Cfr. il *Political Parties, Elections and Referendums Act 2000 or PPERA.*
[50] Cfr. l'*European Union Referendum Act 2015.*

ro il Parlamento "sovrano" la scelta del Governo di procedere decisamente con la Brexit dopo il referendum del 23 giugno 2016. In altre parole, la retorica della sovranità popolare contro la sovranità parlamentare all'indomani del referendum sulla Brexit non appare convincente: la sovranità del Parlamento non può che discendere dal popolo in un sistema democratico e la maggioranza a Westminster non si è mai espressa chiaramente contro la Brexit[51].

Semmai gli strali contro la rappresentanza parlamentare all'indomani della Brexit e poi nel complesso *iter* che ne è seguito sono provenuti dal Governo[52]. Il nuovo Primo Ministro, Theresa May, infatti, al grido dello slogan "*Brexit means Brexit*", provò a far passare la richiesta di invocazione dell'art. 50 TUE come atto "coperto" da *prerogative powers* e, pertanto, sottratto a deliberazione parlamentare. Il contenzioso scatenato da questo tentativo ha condotto, alla fine, la Corte suprema, con una maggioranza di 8 a 3, a considerare l'uso dei *prerogative powers* illegittimo e l'approvazione di una legge del Parlamento come assolutamente necessaria per abrogare l'*European Communities Act 1972*[53]. Una simile opzione appariva irrinunciabile alla luce della scelta costituzionale fondamentale che si compie con la Brexit, della natura dell'atto fondativo per la partecipazione britannica all'integrazione europea e per l'ingresso del diritto europeo nel Regno Unito – l'*European Communities Act 1972*, appunto – e dell'impatto del recesso sui diritti fondamentali dei cittadini britannici e dei cittadini europei residenti nel Paese. Neppure la mera deliberazione parlamentare poteva essere sufficiente per autorizzare il Governo a notificare l'intenzione di recedere al Presidente del Consiglio europeo: l'*European Communities Act* può essere abrogato espressamente solo con una fonte di rango e tenore analoghi.

Non è possibile qui ricostruire analiticamente tutte le vicissitudini che hanno condotto ad una compressione della sovranità parlamentare nel quadro della Brexit[54], ma ci si sofferma solo su un paio di elementi particolarmente rilevanti rispetto a questa tendenza.

Il primo riguarda l'ampiezza dei poteri normativi del Governo sulla normativa europea incorporata e "convertita" nel diritto britannico. Successivamente alla sentenza *Miller I*[55], l'*European Union (Withdrawal) Act 2018* ha abrogato l'*European Communities Act*, ma dalla prospettiva del Parlamento di Westminster non ha comportato un'automatica e consequenziale ri-espansione dei margini di manovra. Il *Withdrawal Act* stabilisce infatti che «*EU-derived domestic legislation … continues to have effect in domestic law on and after exit day*». Inoltre, il *Wi-*

[51] Sull'assenza di un conflitto tra sovranità popolare e sovranità parlamentare, cfr. ancora C. Martinelli, *La Brexit e la Costituzione britannica*, cit., pp. 90-110. Ciò detto, è pur vero, come l'autore chiarisce, che la vittoria del fronte "Brexit" a livello nazionale è stata comunque di misura e che in Scozia e Irlanda del Nord vi sia stata una maggioranza schiacciante a favore del *remain.*

[52] G. Caravale, *Forma di governo britannica: le conseguenze della Brexit*, in *DPCE*, n. 1, 2023, pp. 5-14.

[53] *Miller I,* 2017, UKSC 5, cit.

[54] Per una ricostruzione puntuale e critica, cfr. C. Martinelli, *La Brexit e la Costituzione britannica*, cit., pp. 111 ss. e F. Rosa, *Il costituzionalismo britannico e l'Europa. Dalla fine della Seconda guerra mondiale alla Brexit*, Roma, Carocci, 2024, cap. 5.

[55] Su cui cfr., ampiamente, M. Elliott, J. Williams, A. L. Young (eds.), *The UK Constitution after Miller: Brexit and Beyond*, Oxford, Hart Publishing, 2018.

ompagnato il processo della Brexit hanno previsto una delega molto ampia di poteri normativi in capo all'Esecutivo mediante la c.d. *Henry VIII powers clause*, consentendo al Governo di modificare le leggi del Parlamento mediante fonti secondarie (*statutory instruments*). Si potrebbe dire, trattandosi di delega legislativa, che il Parlamento britannico ha deliberatamente scelto di conferirla e che comunque può sempre revocarla. Tuttavia, non bisogna trascurare, da un lato, le circostanze politiche piuttosto eccezionali per il Regno Unito entro le quali la procedura di recesso si è dipanata, almeno fino a dicembre 2019, ovvero un contesto di *hung Parliament* e di governi di minoranza (2017-2019); dall'altro, nel maneggiare il diritto europeo convertito in diritto interno, il Governo si è di fatto sostituito al legislatore[56].

Il secondo elemento che si vuole mettere in evidenza nella vicenda è il controverso caso della *prorogation* del Parlamento britannico disposta il 10 settembre 2019 dalla Regina sulla base dell'*advice* fornito dall'allora Primo Ministro Johnson. Ancora una volta la questione è stata portata all'attenzione della Corte suprema, che con una decisione unanime ha dichiarato la *prorogation "null and void"*[57]. Il maldestro tentativo del Primo Ministro di aggirare i processi di deliberazione parlamentare sulla Brexit è stato considerato illegittimo dalla Corte suprema che è stata chiamata ad intervenire su un procedimento squisitamente politico, ancorché di tono costituzionale, a garanzia del Parlamento. Secondo alcuni commentatori, una minoranza iper conservatrice invero[58], il coinvolgimento della Corte su questa materia e l'esito della sentenza sono problematici dalla prospettiva della sovranità parlamentare. Il caso ruota attorno ai *prerogative powers* del Governo di prorogare il Parlamento, sospendendone le funzioni; una materia, a rigore, esente dal controllo del giudiziario. Sindacando l'esercizio di questi poteri da parte del Primo Ministro Johnson, secondo Ekins, la Corte, seppur per una legittima causa, è andata aldilà delle sue competenze. Non solo. La sentenza, a suo dire, crea un precedente "pericoloso" annullando gli effetti della *prorogation* del Parlamento già avvenuta e intervenendo su una procedura parlamentare che dovrebbe restare al di fuori del perimetro di giudizio delle corti[59].

Dunque, la decisione della Corte suprema in *Cherry-Miller II* rappresenterebbe uno *stress test* per la sovranità parlamentare: con essa la Corte, da un lato, tutela le prerogative del Parlamento contro l'Esecutivo; dall'altro, però, si appropria di un ambito di intervento che in teoria non le spetterebbe in virtù del principio di sovranità parlamentare che reclama per il Parlamento uno spazio di azione sottratto al *judicial review*. Questa lettura della so-

[56] Cfr. A. Young, *The Constitutional Implications of Brexit*, in *European Public Law*, vol. 23, 2017, pp. 757-786 e, volendo, C. Fasone, *L'esercizio della funzione legislativa da parte del Parlamento britannico durante il processo della Brexit: alcune luci e molte ombre*, in *Federalismi.it*, n. 10, 2022, pp. 68-82.

[57] UK Supreme Court, *R (Miller) v The Prime Minister and Cherry v Advocate General for Scotland (Cherry-Miller II)*, 2019, UKSC 41. Per una analisi dettagliata della giurisprudenza della Corte suprema sulla Brexit, cfr., tra i molti, P. Martino, *La giurisprudenza "costituzionale" sulla Brexit nel Regno Unito*, in *Federalismi.it*, n. 10, 2022, pp. 97-115.

[58] Si veda, tra tutti, R. Ekins, *Parliamentary Sovereignty and the Politics of Prorogation*, in *Policy Exchange*, London, 2019, scrivendo, come si diceva, per una lobby di conservatori di estrema destra, quale è Policy Exchange.

[59] Così R. Ekins, *op. cit.*, p. 26 ss.

a accuratamente di bilanciare tale principio con un altro fondamentale principio dell'ordinamento costituzionale britannico, quello della *rule of law*, che è senz'altro compito di ogni organo costituzionale e, anzitutto, delle corti, proteggere[60].

5. L'uso (ormai) strumentale della sovranità parlamentare: il caso del *Rwanda Plan*

Questa tendenza nell'interpretazione della sovranità parlamentare propugnata da una parte, la più estremista, del partito conservatore, oltre che da UKIP e *Reform UK*, è volta a manipolare ed estremizzare l'uso di questo principio contro il rispetto del diritto internazionale e contro le corti. Lo status quo è ben esemplificato dalle drammatiche vicende connesse al c.d. *Rwanda Plan*[61].

In una prima versione, l'accordo, formalmente di natura non vincolante, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte suprema in ultima istanza[62]. L'accordo, infatti, era volto a prevedere il ricollocamento di richiedenti asilo giunti sul territorio britannico in Rwanda, dove le loro domande sarebbero state evase, considerando lo Stato come "Paese terzo sicuro". Viste le evidenze trasmesse da più parti, non ultimo, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, nonché il precedente fallimentare rappresentato da un analogo accordo concluso da Israele con il Rwanda, non era possibile per la Corte concludere che il Rwanda fosse un Paese sicuro, che offrisse adeguati standard di garanzia delle procedure di valutazione delle domande di asilo e che non ricollocasse poi arbitrariamente i richiedenti asilo presso Stati ulteriori, inclusi quelli di origine, con il rischio di subire gravissime violazioni dei diritti fondamentali. L'accordo, insomma, era suscettibile di violare la CEDU (in particolare l'art. 3), e di conseguenza lo *Human Rights Act* (art. 6), nonché i trattati internazionali rilevanti – in particolare la Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati e i suoi Protocolli –, e il diritto internazionale consuetudinario, vista l'inosservanza del divieto di respingimento (*non-refoulement*).

Il Governo Sunak, anzichè desistere dai suoi piani, ha rincarato la dose concludendo un nuovo accordo con il Rwanda che, in principio, cerca di fornire rassicurazioni circa le deficienze evidenziate dalla Corte suprema sul Memorandum iniziale – per esempio creando una commissione di monitoraggio indipendente sull'attuazione dell'accordo e stabilendo che il sistema di asilo Rwandese si doti di una istanza di appello contro il rigetto delle domande di asilo – e, in parallelo, presentando un disegno di legge in Parlamento che dichiara il Rwanda quale Paese sicuro. L'operazione è discutibile su più piani.

Basti pensare che lo stesso *Home Secretary* – carica chiave su cui vi è stato anche un avvicendamento in corsa – non è stato in grado di dichiarare il disegno di legge in conformità con

[60] M. Loughlin, *The British Constitution: A Very Short Introduction*, Oxford, Oxford University Press, 2023, pp. 111-112.
[61] Cfr. la *Migration and Development Partnership* (MEDP) e il *Memorandum of Understanding between UK and Rwanda governments*, aprile 2022.
[62] UK Supreme Court, *R (on the application of AAA (Syria) and others) v SS for the Home Department*, 2023, UKSC 42.

gli obblighi internazionali che incombono sul Regno Unito[63]. Inoltre, per quanto qui più ci interessa, da un lato, il Parlamento britannico ha potuto esercitare solo una influenza modesta sul testo dell'accordo, in virtù dei limitati poteri di controllo sui trattati internazionali[64]; dall'altro, il disegno di legge che impone il riconoscimento del Rwanda come Paese sicuro è diretto a far coprire attraverso lo schermo della sovranità parlamentare una presunzione indimostrabile: appunto, che il Rwanda sia improvvisamente diventato un Paese sicuro senza che neppure il nuovo accordo sia entrato in vigore. Per riecheggiare il celebre adagio di Dicey – «*Parliament can do everything but make a woman a man and a man a woman*» – qui si trascende il principio di sovranità parlamentare assumendo che, solo perché viene dichiarato e imposto dal Parlamento, un Paese notoriamente irrispettoso e carente sotto il profilo dei diritti fondamentali, mostri garanzie e tutele per i richiedenti asilo.

Dal disegno di legge, poi approvato come *The Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Act 2024*[65], discendono ulteriori problemi. La Camera dei *Lords* ha adottato una serie di emendamenti, la gran parte dei quali, però, è stata poi respinta nel quadro dell'*iter legis* tra le due Camere. Oltre alla questione della violazione dei diritti dei migranti e al rispetto del diritto internazionale, visto che la legge è chiaramente diretta alla disapplicazione di previsioni dello *Human Rights Act* e della CEDU, essa è anche suscettibile di ridefinire completamente il rapporto tra Parlamento, Governo e Corti. Infatti, *The Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Act* è volto ad impedire il controllo delle Corti sull'attuazione dell'accordo con il Rwanda, in una materia che, invece, prevede e richiede un intervento dei giudici a tutela dei diritti: l'art. 2 della legge stabilisce che ogni decisore pubblico, tra cui rientrano espressamente le corti chiamate a considerare una decisione del *Secretary of State* o di un *immigration officer* sul ricollocamento di un richiedente asilo in Rwanda, «*must conclusively treat the Republic of Rwanda as a safe country*». Il *judicial review* è chiaramente escluso contro una simile decisione di ricollocamento se alla base del motivo del ricorso vi è la contestazione che il Paese di destinazione non è sicuro, configurando così una chiara violazione dell'art. 6 e dell'art. 13 CEDU, quest'ultimo sulla garanzia di rimedi giurisdizionali effettivi. La legge porta quindi l'uso delle c.d. *ouster clause* (sull'esclusione di un controllo giurisdizionale) ad un livello ulteriore, in spregio alla giurisprudenza ormai consolidata[66], secondo cui simili clausole non proibiscono in ogni caso l'intervento delle corti.

Attraverso la vicenda del "*Rwanda Plan*", usando strumentalmente il "grimaldello" della sovranità parlamentare, il Governo Sunak con l'avallo di una maggioranza inerte nella

[63] Cfr. A. Dirri, *"Hotel Rwanda": la decisione della Corte Suprema del Regno Unito sul Rwanda Plan e le sue conseguenze*, in *Blog di Diritticomparati*, 30 gennaio 2024, e A. Donald, J. Grogan, *What are the Rwanda Treaty and the Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill?*, in *UK in a Changing Europe*, 17 aprile 2024.

[64] H. P. Hestermeyer e A. Horne, *The UK Parliament, the UK-Rwanda Agreement and the CPTPP: Why the UK Parliament's Weak Role in Treaty-Making Needs Reform,* in *VerfBlog,* 3 maggio 2024.

[65] *The Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Act 2024* ha ricevuto il *royal assent* il 25 aprile 2024. Lo stesso giorno è stato ratificato l'accordo tra i due Paesi.

[66] *Anisminic Ltd v Foreign Compensation Commission*, 1969, 2 AC 223 e, più recentemente, *R (On the application of Privacy International) v Investigatory Powers Tribunal (IPT)*, 2019, UKSC 22, dove Lord Carnwath ha affermato che «*it is ultimately for the courts, not the legislature, to determine the limits set by the rule of law to the power to exclude judicial review*».

Camera dei Comuni, ha cercato di marginalizzare il ruolo delle Corti nella garanzia dei diritti e nel rispetto degli obblighi internazionali, ignorando che quello della *rule of law* rappresenta un principio costituzionale nel Regno Unito almeno quanto la sovranità parlamentare[67].

6. Conclusioni

Come messo ben in rilievo da Jeff King[68], gli effetti nel medio termine di questo "corto circuito" di rapporti tra Corti e Parlamento innescato dal *The Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Act* non sono chiaramente prefigurabili, ma una delle possibili risposte dei giudici potrebbe consistere anche nell'avviare, quasi per una regola del contrappasso, un "controllo di costituzionalità" di questa o di altre leggi del Parlamento, includendo l'ipotesi della disapplicazione. L'invocazione manipolatoria della sovranità parlamentare (da parte del Governo e con la maggioranza parlamentare connivente), in altri termini, potrebbe ritorcersi contro il Parlamento stesso.

Il principio di sovranità parlamentare, preconizzato quando il Parlamento di *Westminster* (la Camera dei Comuni), alla fine del XIX secolo, si stava gradualmente democratizzando, si trova oggi proiettato in un contesto tutto mutato, dove è evidente che non potrà sopravvivere nella sua forma originaria. I processi di integrazione sovranazionale – e l'abbandono di essi, come con la Brexit –, i vincoli prodotti dal diritto internazionale e i processi di decentramento e federalizzazione mal si conciliano con una versione assolutizzata della sovranità parlamentare, anche perché l'evoluzione delle democrazie costituzionali e, segnatamente, di quella del Regno Unito mostrano che vi sono altri beni costituzionali da tutelare accanto ad un Parlamento "sovrano", come i principi della *rule of law*, a cui possono essere senz'altro ascritti la tutela dei diritti fondamentali e la separazione dei poteri, ma anche il principio autonomistico e l'auto-governo quali sono disciplinati dalla legislazione sulla *devolution*.

Contro le torsioni populiste del principio di sovranità parlamentare e la demonizzazione dei giudici a cui si è assistito, almeno, negli ultimi dieci anni nel Regno Unito[69], e che rischiano di delegittimare significativamente il ruolo e la posizione del Parlamento britannico (così come del Governo) nel sistema costituzionale, sarebbe utile condurre una approfondita riflessione sulla trasformazione (e l'epilogo) della sovranità parlamentare oggi[70]. Questo non è che un primo contributo in tal senso.

---

[67] Cfr. K. Majewski, *Unconstitutionality à l'Anglaise: Is the UK having its Marbury v Madison moment?*, in *VerfBlog*, 6 maggio 2024.

[68] J. King, *The House of Lords, Constitutional Propriety, and the Safety of Rwanda Bill*, in *U.K. Const. L. Blog*, 26 gennaio 2024.

[69] G. Martinico, *"Equilibrio precario". La fragile architettura costituzionale britannica fra populismo e Brexit*, in *Federalismi.it*, n. 10, 2022, pp. 133 ss. sviluppando ulteriormente alcune intuizioni contenute in Id., *Filtering Populist Claims to Fight Populism. The Italian Case in a Comparative Perspective*, Cambridge, Cambridge University Press, 2021.

[70] Per un esempio in tal senso, cfr. A. Torre, *Il fantasma della sovranità parlamentare nel Regno Unito*, cit., spec. pp. 750 ss.

Quando Dicey trattava di sovranità parlamentare enucleava il principio a protezione del Parlamento contro l'ingerenza delle Corti. La modifica delle dinamiche istituzionali e politiche rispetto ad allora porta forse a dire che il Parlamento – che non è solo maggioranza – dovrebbe essere garantito anzitutto di fronte al predominio del Governo: probabilmente, le Corti possono tornare utili a questo fine.